

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 48-1868

Parziale modifica alla DGR 11-1667 del 17 luglio 2020, di erogazione di contributi a favore dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” stabilisce che, qualora in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento, per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico”, nel disciplinare la materia nella qualità dell’aria, prevede che il Piano regionale di qualità dell’aria possa articolarsi in Piani stralcio finalizzati alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento;

con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;

la Commissione Europea ha avviato il ricorso in Corte di Giustizia ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per la procedura di infrazione n. 2014_2147/ENVI relativa alla “Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia” e a novembre 2018 ha notificato all’Italia l’avvio della causa C644 relativa alla suddetta procedura di infrazione;

la Commissione Europea ha, inoltre, avviato la decisione di ricorso in Corte di Giustizia ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per la procedura di infrazione n. 2015_2043/ENVI relativa alla “Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO₂)”;

molti dei superamenti, oggetto di tali procedure di infrazione, interessano zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano, che presenta condizioni orografiche e meteorologiche che favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, quali PM10, ossidi di azoto (NO_x) e ammoniaca (NH₃). In particolare, gli ultimi due inquinanti (NO_x e NH₃) concorrono alla formazione di PM10 secondario;

al fine di definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei Piani di qualità dell’aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, in data 9 giugno 2017 a Bologna, è stato sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, il cui schema era stato precedentemente approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017;

successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono state approvate le “Prime misure di attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 09 giugno 2017, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. d), della legge 88/2009”. Con tale deliberazione sono stati approvati i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti nonché le misure temporanee da applicare, l’elenco dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e l’elenco delle prime misure strutturali;

con la determinazione dirigenziale del Settore Emissioni e Rischi Ambientali n. 463/A1602A del 31 ottobre 2017, sono stati approvati il protocollo operativo per l'attuazione delle misure temporanee omogenee e gli schemi di ordinanza tipo per le misure temporanee e strutturali;

la deliberazione della Giunta regionale n. 57-7628 del 28 settembre 2018, ad integrazione alla DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, ha approvato ulteriori disposizioni in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 95-9004 del 16 maggio 2019 è stato avviato, a supporto delle politiche di mobilità dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali, un intervento finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle loro flotte pubbliche, stabilendo di:

- approvare l'Allegato 1 "Criteri per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche", quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- destinare risorse pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", in attuazione della legge regionale 7/2018, art. 22.

Premesso, inoltre, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 11-1667 del 17 luglio 2020 sono stati modificati i criteri di cui alla DGR n. 95-9004 del 16 maggio 2019 al fine di incrementare l'appetibilità del bando e dare una risposta anche a seguito dell'emergenza sanitaria stabilendo di:

- di approvare, in sostituzione dell'allegato 1 di cui alla D.G.R. 95-9004 del 16.05.2019, l'allegato A "Criteri per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte, l'acquisto di bici elettriche o cargo bike e per l'acquisto di tecnologia per lo smart working", quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

- di dare atto che alla copertura finanziaria del provvedimento si fa fronte con riferimento al suddetto Allegato A ed in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018, con le risorse residuali, pari a 802.000,00 euro, nell'ambito del titolo 2 della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", derivanti dalla rimodulazione del bando di cui alla DD n. 663/A1602A del 23 dicembre 2019.

Dato atto che:

- la DD n. 663/A16000 del 23/12/2019 prevede per la rendicontazione delle domande ammesse a contributo 6 mesi a partire dalla comunicazione dell'ammissione allo stesso contributo;
- il bando attuativo della DGR n. 11-1667 del 17 luglio 2020 sarà necessariamente avviato nel secondo semestre del 2020;
- il suddetto bando, in continuità a quanto stabilito nella DD n. 663/A16000 del 23/12/2019, prevederà per la rendicontazione gli stessi tempi sopra richiamati rendendo così evidente la necessità di concludere le istruttorie nell'anno 2021.

Dato atto che con DGR n. 35-1910 del 31/07/2020 è stata approvata la variazione compensativa per gli anni 2020 e 2021 tra capitoli di spesa nell'ambito del titolo 2 della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2001 come segue:

- 300.000,00 euro capitolo 286904/2021;
- + 75.000,00 euro capitolo 286906/2021;
- +75.000,00 euro capitolo 277358/2021;

- +150.000,00 euro capitolo 270477/2021

Ritenuto, pertanto, di dare atto che la ripartizione temporale e sui capitoli di spesa degli oneri derivanti dall'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 11-1667 del 17 luglio 2020 è stata modificata al fine di garantire la copertura delle istanze di contributo la cui istruttoria sarà conclusa nel 2021, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse disponibili pari a 802.000,00 euro e i destinatari ammessi a finanziamento nell'ambito del titolo 2 della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" come segue:

- 502.000,00 euro, con quota parte degli impegni di spesa già assunti sul capitolo 270477/2020 (nn. 3585, 3586 e 3588);
- 150.000,00 euro sul capitolo 270477/2021 "contributi per la sostituzione di mezzi con veicoli a basso impatto ambientale e altre iniziative a tutela della qualità dell'aria - risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte s.p.a. (art. 22, l.r. 7/2018)";
- 75.000,00 euro sul capitolo 286906/2021 "contributi per la sostituzione di mezzi con veicoli a basso impatto ambientale e altre iniziative a tutela della qualità dell'aria - risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte s.p.a. (art. 22, l.r. 7/2018) - trasf. ad imp. Controllate";
- 75.000,00 euro sul capitolo 277358/2021 "contributi per la sostituzione di mezzi con veicoli a basso impatto ambientale e altre iniziative a tutela della qualità dell'aria - risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte s.p.a. (art. 22, l.r. 7/2018) - trasf. Ad imp. Partecipate".

- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Emissioni e rischi ambientali l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché provvedere a darne la massima comunicazione.

Visti:

la Direttiva Europea 2008/50/CE;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;

la deliberazione n. 22-8337 del 25 gennaio 2019 "Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Energia e Territorio. Sostituzione della deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524";

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

la legge regionale 31 marzo 2019, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

la DGR 16 – 1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 34 d.lgs. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022”.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi delle deliberazioni della giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di modificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 11-1667 del 17 luglio 2020, dando atto che la ripartizione temporale e sui capitoli di spesa degli oneri da questa derivanti è stata modificata al fine di garantire la copertura delle istanze di contributo la cui istruttoria sarà conclusa nel 2021, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse disponibili pari a 802.000,00 euro e i destinatari ammessi a finanziamento nell'ambito del titolo 2 della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento” come segue:

- 502.000,00 euro, con quota parte degli impegni di spesa già assunti sul capitolo 270477/2020 (nn. 3585, 3586 e 3588);
- 150.000,00 euro sul capitolo 270477/2021 “contributi per la sostituzione di mezzi con veicoli a basso impatto ambientale e altre iniziative a tutela della qualità dell'aria - risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte s.p.a. (art. 22, l.r. 7/2018)”;
- 75.000,00 euro sul capitolo 286906/2021 “contributi per la sostituzione di mezzi con veicoli a basso impatto ambientale e altre iniziative a tutela della qualità dell'aria - risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte s.p.a. (art. 22, l.r. 7/2018) - trasf. ad imp. Controllate”;
- 75.000,00 euro sul capitolo 277358/2021 “contributi per la sostituzione di mezzi con veicoli a basso impatto ambientale e altre iniziative a tutela della qualità dell'aria - risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte s.p.a. (art. 22, l.r. 7/2018) - trasf. Ad imp. Partecipate”;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale;

- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Emissioni e rischi ambientali l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché provvedere a darne la massima comunicazione.

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013.

(omissis)